



Repertorio n. 12.254

Raccolta n. 8.048

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre.

03/12/2020

In Milano, nel mio studio in Via Montebello n. 27.

Avanti a me **Avv. Giovanni Ricci, Notaio** in Milano, iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, sono comparsi:

- **DELL'ACQUA Alberto**, nato a Milano il 16 settembre 1976, residente in Fortunago (PV), Via Del Municipio n. 1, codice fiscale DLL LRT 76P16 F205V, di cittadinanza Italiana,

- **CASTELLETTA Federica**, nata a Novara il 22 maggio 1989, residente in Milano via Cesare Balbo n. 10, codice fiscale CST FRC 89E62 F952G, di cittadinanza Italiana.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Viene costituita dai Comparenti una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"AURAMALA S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale in Comune di Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il Comparente dichiara che l'indirizzo attuale della società è in Via Trivulzio n. 2.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo ed alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare la società ha per oggetto la seguente attività :

- ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi format multimediali per l'educazione e la formazione professionale attraverso le moderne tecnologie informatiche e l'utilizzo delle principali piattaforme online di distribuzione dei contenuti;

- ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di analisi e strategie di investimento in ambito finanziario attraverso le più evolute tecniche di data analysis e dei supporti informatici di data analytics;

- ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di portafogli ottimizzanti gli investimenti finanziari in attività illiquide, c.d. alternative investments, che possano supportare servizi di robo-advisory e altri servizi evoluti nel settore della gestione del risparmio;

- analisi, ricerche, report e studi applicativi, consulenze, attività di sviluppo tecnico, per conto proprio o verso terze parti, nell'ambito degli investimenti finanziari, della gestione del risparmio, del robo-advisory e più in generale di tutto il comparto tecnologico applicato alla finanza, c.d. fintech, e della formazione specialistica in ambito economico-finanziario.

Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico,

REGISTRATO A

MILANO - DP II

Il 11 dicembre 2020

al n. 99193 serie 1T

Euro 200,00

ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 80.000,00 (ottantamila), interamente sottoscritto dai soci DELL'ACQUA Alberto e CASTELLETTA Federica, nella seguente misura:

- socio DELL'ACQUA Alberto ha sottoscritto una quota di partecipazione sociale per euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero) pari al 95% (novanta cinque per cento) del capitale sociale;
- socio CASTELLETTA Federica ha sottoscritto una quota di partecipazione sociale per euro 4.000,00 (quattromila virgola zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

Si dà atto che l'intera provvista di euro 80.000,00 (ottantamila), annotata nel registro somme e valori, destinata alla costituzione del capitale sociale qui sottoscritto è stata preventivamente accreditata il 27 novembre 2020 e il 30 novembre 2020 sul conto corrente di cui all'Iban n. IT72B033320160000001114309 acceso presso la Banca Passadore & C., filiale di Milano ed intestato allo "STUDIO NOTAI ASSOCIATI RICCI RADAELLI", con l'incarico al Notaio rogante di provvedere al versamento della suddetta somma costituente il 100% (cento per cento) del capitale sociale sul conto corrente intestato alla costituenda società che verrà aperto dall'organo amministrativo successivamente alla stipula del presente atto.

ARTICOLO 5 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico che resterà in carica sino a revoca o dimissioni, ed è rieleggibile, nominato nella persona del signor DELL'ACQUA Alberto, come sopra generalizzato, il quale accetta dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza generale della società.

ARTICOLO 6 - STATUTO SOCIALE

La società sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme portate da questo Atto Costitutivo e dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7 - DURATA

La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 8 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; fatta eccezione per il primo che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

ARTICOLO 9 - DELEGA

L'Organo Amministrativo è sin d'ora autorizzato ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che potessero essere richieste dal Registro delle Imprese

competente in sede di iscrizione.

ARTICOLO 10 - SPESE

Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta ad euro 1.800,00 (milleottocento) circa sono a carico della società.

Io Notaio ho letto l'atto, unitamente a quanto allegato, alle parti.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e trenta.

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia, consta di fogli due per facciate sei.

FIRMATO:

FEDERICA CASTELLETTA

ALBERTO DELL'ACQUA

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Allegato sub "A" al numero 12.254/8.048 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"AURAMALA S.R.L."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo ed alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare la società ha per oggetto la seguente attività :

- ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi format multimediali per l'educazione e la formazione professionale attraverso le moderne tecnologie informatiche e l'utilizzo delle principali piattaforme online di distribuzione dei contenuti;
- ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di analisi e strategie di investimento in ambito finanziario attraverso le più evolute tecniche di data analysis e dei supporti informatici di data analytics;
- ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di portafogli ottimizzanti gli investimenti finanziari in attività illiquide, c.d. alternative investments, che possano supportare servizi di robo-advisory e altri servizi evoluti nel settore della gestione del risparmio;
- analisi, ricerche, report e studi applicativi, consulenze, attività di sviluppo tecnico, per conto proprio o verso terze parti, nell'ambito degli investimenti finanziari, della gestione del risparmio, del robo-advisory e più in generale di tutto il comparto tecnologico applicato alla finanza, c.d. fintech, e della formazione specialistica in ambito economico-finanziario. Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede legale in Milano.

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di filiali, succursali, stabilimenti, agenzie, uffici e rappresentanze in qualunque località, anche all'estero, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 80.000 (ottantamila).

L'aumento di capitale può eseguirsi a mezzo di conferimento di crediti o di beni in natura.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

I soci possono decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento di capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale dagli stessi effettuati.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Per le riduzioni del capitale si può omettere il deposito della relazione e delle osservazioni previste dal secondo comma dell'art. 2482 bis del codice civile.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c..

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società potrà emettere titoli di debito con le modalità che saranno stabilite in sede di emissione; la relativa competenza è attribuita ai soci.

ARTICOLO 8 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PER ATTO TRA VIVI

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi, a qualunque titolo, è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione che sarà loro fatta, al domicilio risultante presso il competente Registro delle Imprese, dall'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita non oltre il quindicesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell'organo amministrativo della raccomandata o posta elettronica certificata con la quale un socio avrà manifestato la volontà di cedere le proprie quote precisando il prezzo richiesto, il nome dell'acquirente e le condizioni tutte.

L'esercizio della prelazione avverrà mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di trenta giorni, con l'impegno espresso di acquistare la totalità delle quote offerte in prelazione, da effettuarsi in proporzione al numero di quote risultanti intestate a ciascun socio presso il competente Registro delle Imprese all'epoca dell'offerta in prelazione, od anche un maggior quantitativo di quote offerte qualora uno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione accordatogli.

Se il diritto di prelazione non è esercitato nel termine fissato di trenta

giorni e per la totalità delle quote offerte in vendita, le quote stesse sono liberamente trasferibili.

Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso in cui il trasferimento delle quote avvenga a favore di parenti in linea retta o coniugi, ovvero a favore di società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e nel caso di trasferimento dalle stesse a favore dei fiducianti, loro eredi e successori mortis causa.

In tutti i casi di trasferimento di quote tra fiduciarie, devono valere le norme del presente articolo.

In caso di trasferimento senza corrispettivo, o con corrispettivo infungibile, i soci potranno esercitare il diritto di prelazione di cui sopra versando all'offerente la somma determinata di comune accordo ovvero la somma determinata da un arbitratore, il quale deciderà in conformità ai criteri di valorizzazione previsti per il caso di recesso.

ARTICOLO 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Spetta al socio il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Per le modalità del recesso, laddove la legge non provveda direttamente, si applicherà l'art. 2437-bis c.c..

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al competente Registro delle Imprese.

Il Socio può essere escluso nei soli casi di legge.

ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 (recesso ed esclusione), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale e nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo il numero e le modalità da determinarsi dai soci al momento della nomina;
- c) da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o più consiglieri.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

La revoca degli amministratori può essere posta in essere anche senza giusta causa senza dar luogo ad alcun tipo di risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Deve essere assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare

alla decisione e un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta anche di un solo Amministratore e comunque nei casi previsti dall'art. 2475, 5° comma c.c., il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaco Unico o Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco Unico o i Sindaci Effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministratore Unico, gli Amministratori o il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, determinandone i limiti, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più

dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

In caso di nomina di più Amministratori, può essere previsto che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, in tale ultimo caso può essere prevista all'unanimità o a maggioranza calcolata per teste. In tal caso si applicano gli articoli 2257 e 2258 c.c..

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è la maggioranza dei soci calcolata secondo la partecipazione al capitale.

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ARTICOLO 18 - COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti o con successiva delibera.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

ARTICOLO 19 - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Sussistendo l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidano, l'assemblea provvede a nominare, alternativamente, un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, e/o un revisore legale dei conti.

L'Organo di controllo così nominato dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà definita all'atto della nomina.

Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti deve essere attribuita al revisore o ad una società di revisione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di Controllo si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, con le stesse modalità previste dall'articolo 15 del presente Statuto, in quanto compatibile.

ARTICOLO 20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il competente Registro delle Im-

prese.

ARTICOLO 21 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRES- SO PER ISCRITTO

I Soci assumono le decisioni di loro competenza in forma assembleare oppure a mezzo di consenso per iscritto, eccezion fatta per i casi in cui quest'ultimo metodo è escluso per legge.

Deve comunque essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA

In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Sono in ogni caso valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 23 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina di Due Amministratori, l'assemblea sarà presieduta da quello più anziano. In caso di assenza l'Assemblea elegge tra i presenti il Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, che potrà essere scelto anche tra i non Soci.

L'Assemblea si svolge secondo le norme previste dal vigente codice civile.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video

collegati, alle stesse condizioni previste nell'art. 15 del presente Statuto. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 24 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma c.c., i soci provvedono all'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge; in tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

ARTICOLO 27 - NORMATIVA SPECIALE

Nei termini e con le modalità previste dalla Legge, per il periodo in cui viene riconosciuta la qualifica di start up innovativa, P.M.I. innovativa o P.M.I., con le proprie eccezioni previste al D.L. 179/2012 e successive integrazioni e modificazioni, la società potrà:

- creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, comma 5, del codice civile;
- offrire le quote di partecipazione al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile;
- emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, ove qualificabile come "start-up innovativa" o "P.M.I. innovativa";
- porre in essere tutte le operazioni e beneficiare di tutte le deroghe pre-

viste dalla sopra richiamata normativa.

Sempre nel suddetto periodo, il divieto di operazioni sulle proprie quote, stabilito dall'articolo 2474 del codice civile, non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

ARTICOLO 28 - DELEGA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è sin da ora delegato al deposito del nuovo statuto sociale depurato delle clausole previste in deroga al diritto societario dalla normativa di cui al D.L. 179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scadere del termine di legge dalla data di costituzione ovvero al mancato riconoscimento o alla perdita dei requisiti previsti dalla predetta normativa, fermo restando che dette clausole saranno efficaci a partire dal momento in cui la società verrà iscritta presso il competente Registro Imprese nelle apposite sezioni speciali.

ARTICOLO 29 - RINVIO

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

FIRMATO:

FEDERICA CASTELLETTA

ALBERTO DELL'ACQUA

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì undici dicembre duemilaventi.
Notaio Giovanni Ricci (firma digitale)